

COMUNE DI BUDDUSO



***COMUNE DI BUDDUSO'***  
***(Prov. Olbia –Tempio)***

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI  
COMPONENTE IUC**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO I – NORME GENERALI</b>		<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI</b>
1	Oggetto e scopo del regolamento	25	Norme abrogate
	<b>TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TARI</b>	26	Pubblicità del regolamento e degli atti
2	Presupposto per l'applicazione del tributo	27	Casi non previsti dal presente regolamento
3	Determinazione della superficie	28	Rinvio dinamico
4	Aree tassabili	29	Tutela dei dati personali
5	Locali ed aree non utilizzate	30	Termine per la conclusione dei procedimenti
6	Soggetti passivi	31	Entrata in vigore del regolamento
7	Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche		
8	Obbligazione tributaria		
9	Piano finanziario e tariffe		
10	Tariffa per le utenze domestiche		
11	Occupanti utenze domestiche		Pag. 18 - Allegato B
12	Tariffa per le utenze non domestiche		
13	Classificazione delle utenze non domestiche		
14	Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero		
15	Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio		
16	Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta		
17	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero		
18	Riduzione tariffa per particolari categorie		
19	Ulteriori riduzione e agevolazioni		
20	Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione		
21	Tariffa giornaliera di smaltimento		
22	Tributo Provinciale		
23	Versamenti minimi		
24	Funzionario Responsabile		

# **TITOLO I NORME GENERALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare la tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01.01.2014.

# **TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI**

## **Art. 2**

### **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

### **Art. 3**

#### **Determinazione della superficie**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di riduzione indicate nel seguente elenco:

N.	Attività	Percentuale di riduzione della superficie
1	lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
2	laboratori fotografici, eliografie	30%
3	falegnameria, fabbro	40%
4	Studi dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	10%
5	laboratori di analisi	10%
6	autoservizi, autolavaggi, autorimessa	20%
7	caseifici	20%

8	tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	40%
9	carrozzerie, autofficine, elettrauto, distributori di carburante	40%
10	attività di cava	40%

8 .Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

#### **Art. 4 Aree tassabili**

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

#### **Art. 5 Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

## **Art. 6**

### **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 7**

### **Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche**

*(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione,

partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

24 -scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

25 -residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

26 -accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art.2, lett. g), del D.P.R.15/07/2003 n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978 n. 833:

-rifiuti delle cucine;

-rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

-vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;

-rifiuti ingombranti;

-spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

-indumenti e lenzuola monouso;

-gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;

-pannolini pediatrici e i pannoloni;

-contenitori e sacche delle urine;

-rifiuti verdi.

## **Art. 8**

### **Obbligazione tributaria**

1. La tassa é dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne é cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione é presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.19, altrimenti decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



## **Art. 9**

### **Piano finanziario e tariffe**

1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Le categorie tariffarie, sono distinte per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche .Per quanto riguarda le utenze non domestiche ,in calce al presente regolamento , è riportato l'allegato B, che ne fa parte integrante e sostanziale.
3. Considerata l'assenza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti nella misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
6. Le rate di riscossione del tributo verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

## **Art. 10**

### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche é determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al p. 4.1, All. 1, del D.P.R. 27/04/1999 n°158;.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche é determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al p. 4.2, All. 1, del D.P.R. 27.04.1999 n°158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria che verrà adottata dal Consiglio Comunale.

## **Art. 11**

### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti é quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo Gennaio dell'anno di competenza per il primo semestre,



mentre per il semestre successivo è quello risultante al 1<sup>a</sup> luglio, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 (una) unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Per le utenze domestiche relative a fabbricati ubicati fuori dalla cerchia urbana e per i fabbricati a disposizione, non occupati ma tenuti al pagamento della tassa, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di una unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **Art. 12**

### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche é determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al p. 4.3, All. 1, del D.P.R. 27.04.1999 n°158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche é determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al p. 4.4, All. 1, del D.P.R. 27/04/1999 n°158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Art. 13**

### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate in calce al presente regolamento, indicate come "allegato B" :
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'all. B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 14**

### **Riduzioni tariffarie per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero**

1. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della quota variabile. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento comprovante il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale della quota variabile pari al rapporto percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione e comunque non superiore al 10%.
2. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero.

**Art. 15**  
**Riduzioni tariffarie per mancato  
svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**Art. 16**  
**Riduzioni tariffarie per zone in cui  
non è effettuata la raccolta**

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti, dovranno corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada dalla zona perimetrata e di fatto servita :

<b>MISURA DELLA RIDUZIONE</b>	<b>DISTANZA DAL PAESE</b>
60%	Distanza fino 1000 metri
65%	Distanza da 1001 mt a 2000 mt
70%	oltre 2001 mt.

2. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dai successivi articoli è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.

**Art. 17**  
**Riduzione tariffa per raccolta differenziata  
e rifiuti avviati al recupero**

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi

raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

## **Art. 18**

### **Riduzione tariffa per particolari categorie**

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente .....	30
2	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero .....	30
3	Fabbricati rurali ad uso abitativo .....	30

2. Le riduzioni tariffarie di cui al punto 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. La riduzione di cui al precedente punto 2 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

## **ART.19**

### **Ulteriori riduzioni e agevolazioni**

Vengono previste le seguenti agevolazioni:

- a) Per quanto concerne i pubblici esercizi con ristorazione ed attività similari con ristorazione, i pubblici esercizi senza ristorazione (bar, pub e similari) , per attività di fiori e piante , viene prevista una riduzione del 75 % per l'applicazione della tariffa fissa e variabile
- b) Viene inoltre prevista una riduzione del 15 % per l'applicazione della tariffa fissa e variabile delle attività comprese nelle categorie non domestiche ND18 (supermercati, pane e pasta, macelleria, salumerie etc).  
Tali agevolazioni vengono previste in quanto a seguito del perdurare della crisi ed

il continuo peggioramento della congiuntura economica penalizzano fortemente dette attività .

Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

## **Art. 20**

### **Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione**

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro 90 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 90 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 90 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono notificate agli interessati.

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

## **Art. 21**

### **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquantapercento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

## **Art. 22**

### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.Lgs. 30/12/1992 n°504.
2. Il tributo provinciale, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla provincia.

## **Art. 23**

### **Versamenti minimi**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, della legge 27/12/2006 n°296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10, del D.L. 02/03/2012 n°16, convertito dalla Legge 26/04/2012 n°44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

## **Art. 24**

### **Funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 25**

### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina TARSU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 70 del 30.11.1998;

## **Art. 26**

### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

## **Art. 27**

### **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali;
  - d) gli usi e consuetudini locali.



## **Art. 28**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Art. 29**

### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

## **Art. 30**

### **Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30gg
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	Entro i termini di legge
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	180gg
4	Emissione ruoli riscossioni	Entro i termini di legge
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30
6	Risposta ad esposti	Entro i termini di legge
7	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	180gg

**Art. 31**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014.
2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011.

## ALLEGATO B

### Categorie non domestiche Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto .....
2	Campeggi, distributori carburanti .....
3	Stabilimenti balneari .....
4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini deposito senza vendita etc. ....
5	Alberghi con ristorante .....
6	Alberghi senza ristorante .....
7	Case di cura e riposo .....
8	Uffici, agenzie, studi professionali .....
9	Banche ed istituti di credito .....
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli . . . . .....
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze .....
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) .....
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto .....
14	Attività industriali con capannoni di produzione .....
15	Attività artigianali di produzione beni specifici .....
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie .....
17	Bar, caffè, pasticceria .....
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste .....
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante .....
21	Discoteche, night club .....